

CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEL POSTO NEL NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA. ANNO EDUCATIVO 2024-2025.

REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono presentare domanda di ammissione al nido d'infanzia intercomunale della Comunità della Valle di Cembra, i genitori, tutori o affidatari di bambini e bambine residenti in uno dei Comuni facenti parte del territorio della stessa convenzionati per la gestione associata del servizio. Il bambino/a deve risultare residente con almeno un genitore.

Sono utenti del servizio i bambini e le bambine di età compresa (alla data di inserimento al nido) tra i tre mesi ed i tre anni e comunque fino al compimento dei requisiti di ammissibilità alla scuola d'infanzia.

La domanda di ammissione può essere presentata dal momento in cui il bambino/a risulta iscritto/a all'anagrafe di uno dei Comuni o qualora sia già stata presentata dichiarazione di cambio residenza.

La domanda di ammissione di un bambino/a in affidamento familiare, anche non residente sul territorio della Comunità della Valle di Cembra, può essere accolta solo qualora risulti residente la famiglia affidataria.

I cittadini stranieri residenti nel territorio della Comunità possono presentare domanda di ammissione solo se in possesso del permesso di soggiorno CE con validità illimitata o se in possesso di permesso di soggiorno valido.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini di presentazione delle domande di ammissione al nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra per l'inserimento nella graduatoria annuale sono fissati, in prima apertura, dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno.

I termini di presentazione delle domande di ammissione al nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra per l'inserimento nelle graduatorie "fuori termine" sono fissati, successivamente alla prima apertura, nei seguenti periodi:

- dal 1° maggio al 31 agosto
- dal 1° settembre al 31 dicembre
- dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno successivo a quello della prima apertura

Il termine finale che cada in un giorno festivo o comunque di chiusura degli uffici, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al nido d'infanzia è effettuata, entro i termini stabiliti, dal genitore o da chi ne fa le veci (tutore o affidatario in base a sentenza del tribunale) mediante compilazione dell'apposito modulo, a disposizione presso l'ufficio competente del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra o scaricabile dal sito della Comunità di Valle.

Il modulo contiene dichiarazioni con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e pertanto, ai sensi della normativa vigente, deve essere:

- consegnato direttamente all'Ufficio competente del Servizio preposto e sottoscritto in presenza dell'incaricato alla raccolta;
- inviato tramite posta elettronica o posta elettronica certificata o consegnato da altri, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.

La domanda deve essere compilata in ogni parte. In assenza di dati utili ai fini dell'attribuzione del punteggio la domanda non potrà essere accolta.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- le sue complete generalità;
- la situazione complessiva del bambino/a e del nucleo familiare di riferimento (eventuale presenza di disabilità, numero ed età dei figli, situazione lavorativa);
- la situazione economica del nucleo familiare attraverso l'attestazione ICEF rilasciata da un centro di consulenza accreditato (CAF abilitato), con le modalità e i criteri stabiliti dalle direttive provinciali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi per la prima infanzia;
- il/i nido/i prescelto/i;
- ogni altro elemento utile ad acquisire d'ufficio le informazioni dichiarate nella domanda.

Tutti i requisiti che danno luogo a punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria devono essere posseduti all'atto della domanda.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese. Nei confronti di chi rilascia dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione procederà rideterminando la posizione in graduatoria in base all'attribuzione del punteggio derivante dalla situazione effettivamente verificata rispetto a quella dichiarata, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.

La perdita del requisito della residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità della Valle di Cembra, comporta la cancellazione della domanda di ammissione al nido e il mancato inserimento della stessa nella graduatoria.

LA SCELTA DEL NIDO E TIPOLOGIA ORARIO

Il genitore, il tutore o l'affidatario può presentare domanda per due tipologie di servizio di nido d'infanzia:

- nido d'infanzia a tempo pieno;
- nido d'infanzia a tempo parziale.

La scelta dei nidi d'infanzia sia a tempo pieno che a tempo parziale è libera ed è effettuata indicando massimo tre preferenze. L'articolazione dell'orario relativamente al tempo parziale deve essere espresso in sede di domanda e confermato all'atto di accettazione.

L'utente verrà contattato per l'eventuale scelta fra i posti rimasti liberi sui nidi di 2° e 3° scelta. La sua rinuncia non determina decadenza dalla graduatoria per le specifiche scelte effettuate in sede di domanda.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Sulla base delle domande di ammissione presentate viene formata la graduatoria annuale distinta per le due tipologie di nido d'infanzia: a tempo pieno e a tempo parziale.

La collocazione nella graduatoria viene effettuata sulla base di un punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi a ciascuno dei criteri individuati.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il nucleo familiare di riferimento è quello dei genitori che dovrà essere autocertificato al momento della domanda. La convivenza con un nuovo/a compagno/a viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori.

Se uno dei genitori ha residenza anagrafica diversa e non sussista situazione di separazione legale, di divorzio, di abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale, di esclusione del coniuge dalla potestà genitoriale, di provvedimento di allontanamento della residenza familiare, ambedue i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare del bambino/a.

1) SITUAZIONE DEL BAMBINO/A - CONDIZIONI DI PRIORITA'

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra hanno priorità di diritto all'ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia:

- i bambini/le bambine con disabilità certificata;
- i bambini/le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale attestato da relazione del Servizio Sociale.

2) SITUAZIONE FAMILIARE

Per definire il punteggio relativo alla situazione familiare vengono valutati i seguenti aspetti relativi al nucleo di appartenenza del minore:

- 2.1. presenza di un solo genitore;
- 2.2. situazioni di invalidità;
- 2.3. numero di figli minori;
- 2.4. situazione lavorativa dei genitori.

2.1) PRESENZA DI UN SOLO GENITORE

Viene riconosciuta la condizione di "genitore solo" al genitore che effettivamente vive solo con il bambino/a e precisamente nei casi di:

- mancato riconoscimento del bambino/a da parte di uno dei due genitori;
- stato di vedovanza;
- separazione legale ovvero quando è stata ordinata la separazione;
- divorzio;
- abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art.333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.

La convivenza con un nuovo/a compagno/a viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori.

PUNTI 8

2.2) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' CERTIFICATA

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, deve essere dichiarata la presenza nel nucleo familiare di riferimento di un componente (sia adulto che minore) in condizioni di disabilità certificata.

a) grado di disabilità uguale o superiore al 74% e minori

PUNTI 7

b) grado di disabilità compresa fra 66% e 73%

PUNTI 5

2.3) PRESENZA DI MINORI NEL NUCLEO FAMILIARE

Presenza nel nucleo familiare di figli minori, anche se in affido, oltre a quello per cui viene presentata domanda di ammissione.

NUCLEI FAMILIARI CON 1 o 2 FIGLI MINORI

a) per ogni altro bambino/a di età inferiore ai 6 anni
--

PUNTI 2

b) per ogni altro bambino/a dai 6 ai 10 anni	PUNTI 1
--	----------------

NUCLEI FAMILIARI CON 3 O PIU' FIGLI MINORI

a) per ogni altro bambino/a di età inferiore ai 6 anni	PUNTI 3
--	----------------

b) per ogni altro bambino/a dai 6 ai 10 anni	PUNTI 2
--	----------------

2.4) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI

Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione della domanda. Non si terrà conto di promesse di assunzione o di situazioni lavorative non formalizzate.

Il punteggio è attribuito a ciascun genitore e, in caso di presenza di un solo genitore, lo stesso è doppio.

a) occupato* oltre le 24 ore/settimana (l'orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 36 ore settimanali)	PUNTI 8
---	----------------

b) occupato* entro le 24 ore/settimana	PUNTI 6
--	----------------

c) disoccupato iscritto al Centro per l'Impiego	PUNTI 4
---	----------------

c) studente**	PUNTI 2
---------------	----------------

*Per "OCCUPATO" si intende lavoratore dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato, lavoratore atipico, lavoratore autonomo, imprenditore *(sono compresi i contratti di inserimento lavorativo, apprendistato, cassa integrazione, il dottorato di ricerca, la borsa di studio).*

**PER "STUDENTE" si intende persona *regolarmente iscritta a istituti di secondo grado; università e, inoltre, corsi di perfezionamento, di specializzazione non equiparabili a condizioni di lavoro dipendente.*

3) SITUAZIONE ECONOMICA

Ai fini della valutazione della situazione economica si assume come indicatore di riferimento il valore ICEF

a) condizioni per accesso gratuita, dichiarata dal Servizio Sociale	PUNTI 7
---	----------------

b) nuclei familiari con valore ICEF $\leq 0,13$ (retta minima)	PUNTI 4
--	----------------

c) nuclei familiari con valore ICEF $> 0,13$ e $< 0,30$	PUNTI 2
---	----------------

d) nuclei familiari con valore ICEF $\geq 0,30$ (retta massima) o ICEF non presentato	PUNTI 0
---	----------------

4) ISCRIZIONE AL NIDO SITO NEL COMUNE DI RESIDENZA

PUNTI 4

5) TEMPO DI ATTESA

Nel caso di richieste non soddisfatte alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, i relativi richiedenti saranno contattati per ripresentare la domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno educativo successivo ad eccezione dei bambini che, in base alle disposizioni generali in materia stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, hanno acquisito il diritto all'iscrizione alla scuola dell'infanzia la cui domanda verrà considerata decaduta.

E' riconosciuto un punteggio aggiuntivo di **0,5 PUNTI** per ogni mese intero di attesa, dalla data di richiesta di ammissione all'anno educativo precedente espressa in domanda, fino alla data di apertura dei termini per l'anno educativo successivo (1° marzo).

In caso di mancato aggiornamento entro i termini stabiliti, la domanda non sarà inserita nella graduatoria per l'anno educativo successivo e pertanto verrà considerata decaduta.

Non verrà tenuto in considerazione il tempo di attesa in caso di rinuncia ai posti.

GRADUATORIE DI AMMISSIONE E AGGIORNAMENTO

A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene stabilita assegnando la precedenza all'utente appartenente al nucleo familiare con il minor indicatore ICEF.

In caso di ulteriore parità si considera la data di nascita del bambino/a, attribuendo la priorità a chi è nato prima.

In subordine si considera l'ordine di presentazione della domanda.

Sulla base dei criteri sopra individuati la Comunità forma e approva la graduatoria per ciascuna tipologia di nido d'infanzia entro il 60 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili in ciascun nido d'infanzia e viene depositata nelle sedi individuate nel provvedimento di approvazione e pubblicata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati.

La perdita del requisito della residenza in uno dei Comuni del territorio della Comunità della Valle di Cembra del bambino/a comporta la cancellazione dalla graduatoria della domanda di ammissione al nido.

Nel caso di graduatorie formate con le domande presentate al di fuori della sessione ordinaria le stesse verranno utilizzate ad avvenuto esaurimento della graduatoria annuale con riferimento ai posti ancora disponibili.

ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEL POSTO AL NIDO

L'assegnazione al nido d'infanzia viene effettuata, in base ai posti disponibili in ogni struttura, seguendo l'ordine di posizione in graduatoria distinta per posti a tempo pieno e posti a tempo parziale, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla famiglia in sede di domanda con riguardo al periodo di inserimento, con l'esigenza prioritaria da parte della Comunità di garantire la piena occupabilità delle sedi degli asilo nido.

Si precisa che, definita la graduatoria in base ai criteri sopra indicati, ad ogni Comune è garantita l'ammissione nella struttura scelta dalla famiglia di **1 bambino/a** utilmente collocato nella graduatoria medesima.

I bambini in situazioni di handicap riconosciuto sono assegnati in via prioritari, temporaneamente anche in soprannumero.

Nel caso di bambini gemelli per i quali non risulta possibile l'assegnazione contemporanea del posto, verrà effettuata, compatibilmente con gli aspetti pedagogico-organizzativi e finanziari, l'assegnazione temporaneamente in soprannumero ad entrambi i gemelli.

Se ciò non fosse possibile la rinuncia all'ammissione non comporta la cancellazione dalla graduatoria per il nido assegnato.

Sono garantiti n. 5 posti a tempo parziale fino ad un massimo di n. 12. Uno o più posti a tempo parziale oltre il numero minimo di 5, se liberi, possono essere trasformati dall'Amministrazione, in qualsiasi momento, in posti a tempo pieno, mentre non è possibile la trasformazione di posti a tempo pieno in posti a tempo parziale.

Per i posti a tempo parziale, in caso di accettazione, deve essere confermata/dichiarata la fascia di orario prescelta in sede di domanda tra quelle previste.

Entro i termini stabiliti dal Regolamento il genitore è tenuto ad accettare formalmente il posto mediante la consegna all'ufficio competente del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra o l'invio tramite e-mail sulla casella di posta certificata:

- del modulo di accettazione disponibile presso lo sportello o scaricabile dal sito della Comunità, specificando la decorrenza del periodo di ammissione richiesto;
- della ricevuta dell'avvenuto pagamento della cauzione così come fissato dal Comitato Esecutivo della Comunità della Valle di Cembra;
- della documentazione che comprovi di aver adempiuto agli obblighi previsti in tema di vaccinazioni.

L'espressa rinuncia all'inserimento o la mancata conferma dell'accettazione del posto entro i termini stabiliti comportano l'immediata cancellazione del bambino/a dalla graduatoria.

La comunicazione all'utente dell'assegnazione del posto avviene con gli strumenti scelti in sede di domanda. Solo nel caso l'utente non disponga di tali strumenti, verrà richiesto di indicare un numero di telefono al quale sarà contattato, in caso di assegnazione.

L'utente che autorizza la Comunità all'invio delle comunicazioni con le modalità sopra esposte dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi ai recapiti e indirizzi forniti e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti degli stessi intervenuti successivamente alla presentazione della domanda.

In caso di cambio di residenza, fra Comuni della valle, avvenuto dopo l'accettazione del posto al nido, ma prima dell'ambientamento, il genitore può richiedere prima dell'avvio dell'anno educativo l'assegnazione in un nido dell'area di utenza in cui ha trasferito la propria residenza. La richiesta può essere accolta compatibilmente con i posti disponibili e comunque nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

In caso di perdita del requisito della residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità dopo l'accettazione ma prima dell'ambientamento, il bambino/a non può più essere ammesso al nido.

AMBIENTAMENTO E FREQUENZA AL NIDO

All'inizio dell'anno educativo l'ambientamento al nido avviene sulla base di valutazioni pedagogico educative ed organizzative.

Qualora il bambino/a non si presenti al nido il giorno stabilito per l'ambientamento e non frequenti il nido per un periodo superiore a 20 giorni senza giustificati motivi, viene dimesso d'ufficio fatti

salvi i casi di documentata gravità. La retta è comunque dovuta a partire dalla data fissata per l'inizio ambientamento comunicata dalla Comunità.

Dopo l'ammissione al nido d'infanzia, il bambino/a, non può di norma essere trasferito ad un altro nido d'infanzia. Solo in caso di documentate gravità ed in relazione alla disponibilità di posti può essere autorizzato il trasferimento.

I trasferimenti non sono comunque consentiti in corso d'anno educativo.

Qualora dopo l'inserimento al nido la residenza venga trasferita fuori da uno dei Comuni ricadenti nel territorio della Comunità della Valle di Cembra, il bambino/a può continuare la frequenza fino a conclusione dell'anno educativo previo accordo col Comune di nuova residenza che si impegna all'assunzione dell'onere conseguente.

In caso di perdita del requisito della residenza nei Comuni della Comunità della Valle di Cembra per cancellazione con effetto retroattivo della dichiarazione di cambio residenza a seguito dei controlli previsti dalla normativa, il bambino/a già ammesso al nido perde il diritto al posto e pertanto viene dimesso d'ufficio.

Per motivi di continuità, il servizio di nido d'infanzia è garantito fino a quando il bambino/a acquisisce il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia o con il compimento del terzo anno di età, fatta salva la facoltà di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini/e che compiano i 3 anni nel periodo 1° gennaio – 31 luglio.

La frequenza al nido è comunque garantita fino al 31 luglio per i bambini ammessi alla frequenza della scuola dell'infanzia dal mese di settembre, e fino all'ultimo giorno di apertura del nido prima della chiusura natalizia per i bambini/e ammessi alla scuola dell'infanzia dal mese di gennaio.

Tali date si intendono riferite dinamicamente ai termini fissati dalla disciplina provinciale per le iscrizioni alla scuola materna.

Il passaggio alla scuola dell'infanzia dei bambini/e iscritti al nido d'infanzia non è ritenuto dimissione volontaria dal servizio.

Le dimissioni devono essere obbligatoriamente comunicate alla Comunità in forma scritta con almeno 30 giorni di anticipo, salvo evenienze di comprovata impossibilità. Tale periodo è computato nel calcolo della retta di frequenza.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA RETTA

Per il calcolo della retta di frequenza, si applica il sistema tariffario ICEF.

Il Comitato Esecutivo della Comunità della Valle di Cembra definisce annualmente le rette del servizio di nido d'infanzia determinando il limite minimo e massimo del valore ICEF di riferimento e l'importo della retta di frequenza mensile corrispondente.

Il valore ICEF deve essere richiesto ai soggetti accreditati (CAF) a partire dal 1° gennaio e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, compatibilmente con le tempistiche stabilite per la campagna ICEF.

La Comunità provvederà anche ad applicare direttamente le agevolazioni stabilite dal Comitato esecutivo.

La mancata determinazione del valore ICEF entro i termini stabiliti, comporta l'applicazione della retta mensile massima.

E' sempre possibile, nel corso dell'anno educativo, richiedere al CAF il calcolo del valore ICEF; in tal caso l'eventuale rideterminazione della retta avrà decorrenza dal mese successivo a quello di elaborazione dell'ICEF.

In caso di variazioni dell'indicatore ICEF per modifiche nella composizione del nucleo familiare, l'eventuale rideterminazione tariffaria avrà decorrenza dal mese successivo a quello di variazione dell'ICEF.

Il calcolo della tariffa può subire modifiche in caso di rettifica di dati già presentati ed inseriti nel sistema per ravvedimento operoso o a seguito di controllo.

In tal caso la Comunità non effettua rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata. Sarà invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Il mancato pagamento della retta entro i termini stabiliti dal Regolamento, comporta la decadenza dal posto al nido.

ELENCO COMUNI PER LA SCELTA DEL NIDO

COMUNE DI ALBIANO, VIA S. ANTONIO 24

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO, PIAZZA DELLA CHIESA 2

COMUNE DI GIOVO, FR. CEOLA, VIA DEVIGILI 4